



DELIBERAZIONE N° VIII / 005294 Seduta del -2 AGO 2007

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Anna Bonomo**

Su proposta dell'Assessore Mario Scotti

Oggetto

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ART. 3 L.R. 23/1999). SETTIMO BANDO: DETERMINAZIONE CRITERI, PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIATE A VALERE SUL SESTO BANDO

Il Dirigente Antonini Stefano

Il Direttore Generale Finato Franco

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 3, nono comma, che prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla prima casa delle famiglie lombarde;

PRESO ATTO che il citato art. 3, nono comma, definisce il seguente ordine di priorità per la concessione di detti contributi:

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli;

PRESO ATTO inoltre dei commi 11 e 12 dell’art. 3, i quali stabiliscono i seguenti requisiti per accedere a detti contributi:

- non essere proprietario di altro alloggio adeguato;
- non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
- avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a € 40.000,00=;
- L’alloggio:
 - non deve essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072;
 - deve avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad € 200.000,00=;
 - deve avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
 - l’intervento, in caso di agevolazione per recupero edilizio, deve essere d’importo non superiore a € 200.000,00=;

PRESO ATTO altresì che l’art. 3 comma 14 della l.r. 23/99 stabilisce che i contributi possono essere concessi per una o più delle seguenti categorie di alloggi:

- alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
- alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
- alloggi autoconstruiti;
- alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
- alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni;

PRESO ATTO che l’art. 3 della l.r. 23/1999 rinvia alla Giunta regionale la definizione di alcuni elementi ai fini dell’accesso alle agevolazioni quali le tipologie degli alloggi, il valore massimo di indicatore ISEE standard, l’entità del contributo ed il valore dell’alloggio;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, fissare i seguenti elementi validi per il settimo bando:

- entità contributo individuale “una tantum” di € 5.000,00=;
- indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00=;



- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=;
- alloggi acquisiti, autocostruiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=;

PRESO ATTO, infine, che l'art. 3, comma 16 lett. d), della l.r. 23/1999, rinvia alla Giunta regionale l'individuazione delle categorie di beneficiari del contributo;

RITENUTO di individuare nella categoria "giovani coppie" l'unica tipologia di famiglia da inserire nel bando;

RITENUTO altresì di fissare alcuni criteri di priorità all'interno della categoria "giovani coppie" ordinando le domande ritenute valide in primo luogo in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito del nucleo familiare, dato anche dalla presenza di coniugi con contratti di lavoro "atipico", ed in secondo luogo in dipendenza del valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

RIBADITA comunque la volontà che qualora le domande delle giovani coppie non coprissero l'intera disponibilità di risorse si provvederà a riaprire il bando alle altre tipologie di famiglie secondo l'ordine di priorità fissato dalla legge regionale;

RITENUTO di stabilire per il presente bando, ai sensi del comma 13 dell'art. 3 della l.r. 23/99, la seguente definizione di "giovane coppia": la coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo fissato 1 novembre 2006 – 30 giugno 2008 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;

VISTO l'art. 3 comma 10 della l.r. n. 23/1999 che prevede per la Regione la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni;

CONSIDERATO che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni che individua in modo puntuale i "soggetti" autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

RITENUTO quindi di individuare in tali soggetti coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

RITENUTO di determinare un corrispettivo massimo per il servizio che i soprarichiamati soggetti autorizzati svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti fatta comunque salva la gratuità della DSU.



Tale corrispettivo viene fissato, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, nell'importo massimo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, secondo le modalità indicate nell'allegato schema di convenzione;

RITENUTO di predisporre, sempre ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della l.r. n. 23/1999, l'allegato A) "Schema di convenzione tra Regione Lombardia ed Enti autorizzati al rilascio delle attestazioni ISEE per la raccolta e l'invio delle domande", recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i soggetti rientranti nell'elencazione operata dal d.lgs.109/1998, e successive modifiche ed integrazioni, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

RITENUTO di disporre l'indizione di un bando per l'anno 2007 - settimo bando, secondo i criteri sopra illustrati, finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione da parte delle "giovani coppie" lombarde ai sensi della legge regionale 23/1999;

CONSIDERATO che per l'attuazione della misura "Acquisto prima casa" l'entità delle risorse messe a disposizione dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.), approvato con d.c.r. 5 dicembre 2006 n. VIII/272, per il triennio 2007-2009 ammontano a complessivi € 90.000.000,00=;

RITENUTO opportuno destinare per il finanziamento del settimo bando € 20.000.000,00=, con possibilità di ulteriori stanziamenti;

RICHIAMATA la d.g.r. 27 giugno 2006 n. VIII/2844 "Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) – Determinazione criteri, procedure e modalità operative per l'attuazione del sesto bando";

RICHIAMATO il d.d.s. 30 giugno 2006 n. 7585 "Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999). Sesto bando riservato alle *giovani coppie*";

VISTI i dd.d.s 13 dicembre 2006 n. 14675 e 24 maggio 2007 n. 5407 con i quali sono state rispettivamente approvate la graduatoria generale e la graduatoria definitiva, quest'ultima alla luce delle istanze di riesame presentate dagli interessati, in seguito all'accoglimento delle quali il numero delle domande complessivamente ammesse al contributo è stato elevato da 2.000 a 2.014;

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, ossia che oltre alle predette domande ammesse e finanziate, compaiono in graduatoria ulteriori domande ammissibili e non finanziate, l'eventuale liquidazione delle quali comporterebbe un onere non superiore a € 20.000.000,00=;

RITENUTO opportuno esaurire la graduatoria riferita al precedente sesto bando, e quindi soddisfare le legittime aspettative delle "giovani coppie" le cui domande sono state utilmente collocate in graduatoria ma non finanziate, in possesso di tutti i requisiti previsti alla data del 6 luglio 2007 e completate presso i CAAF convenzionati entro e non oltre il 20 luglio 2007, a valere sulla graduatoria riferita al sesto bando, approvata con d.d.s. 24 maggio 2007 n. 5407 e di destinare ulteriori € 20.000.000,00= per questa finalità;



CONSIDERATO che l'importo necessario per attuazione del settimo bando e per procedere all'esaurimento della graduatoria riferita al sesto bando ammonta complessivamente a € 40.000.000,00=;

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797, che con comunicazione del 24/07/2007 prot. n. 12151 è stata avanzata apposita richiesta di variazione di bilancio e di reiscrizione sui capitoli n. 990 – 1007 – 1234 – 1303 – 1495 – 2283 – 2284 dal capitolo n. 2797 già richiamato, sui quali si assumeranno i relativi impegni per perfezionare le operazioni contabili, di riallocazione delle risorse di cui al cap. n. 7.4.0.4.308.2797 richiamato al capitolo di entrata 2.1.183.5088. I provvedimenti attuativi della presente deliberazione, saranno approvati successivamente alla variazione di bilancio relativa e al perfezionamento delle operazioni contabili di cui sopra.

VISTA la d.g.r. 20 dicembre 2006 n. VIII/3832 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione del settimo bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 23/1999.
2. Di individuare, per le ragioni esplicitate nelle premesse, nella categoria "giovani coppie" l'unica tipologia di famiglia a cui il bando è riservato, specificando che qualora le domande delle giovani coppie non coprissero l'intera disponibilità di risorse, si provvederà a riaprire il bando alle altre tipologie di famiglie secondo l'ordine di priorità fissato dalla legge regionale.
3. Di stabilire ulteriori criteri di priorità all'interno della categoria "giovani coppie" ordinando le domande ritenute valide in primo luogo in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito del nucleo familiare, dato anche dalla presenza di coniugi con contratti di lavoro "atipico", ed in secondo luogo in dipendenza del valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Di stabilire, per il settimo bando, ai sensi del comma 13 dell'art. 3 della l.r. 23/99, la seguente definizione di "giovane coppia": chi ha contratto o contrae matrimonio nel periodo fissato 1 novembre 2006 – 30 giugno 2008. Inoltre i componenti la "giovane coppia", di sesso diverso, non devono avere compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
Dott. Arch. Stefano Antonini



5. Di fissare i seguenti ulteriori elementi e criteri di selezione cui il bando dovrà far riferimento:
 - entità contributo individuale “una tantum” € 5.000,00=;
 - indicatore ISEE: non superiore a € 25.000,00=;
 - valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=;
 - tipologia alloggi acquisiti, autocostruiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni;
 - mutuo o finanziamento di durata non inferiore a 5 anni e di importo non superiore a € 200.000,00= non inferiore a € 25.000,00=.
6. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE, ai sensi del d.lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.
7. Di determinare un corrispettivo massimo, per il servizio che i soggetti convenzionati svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della dichiarazione sostitutiva unica. Tale corrispettivo viene fissato, in conseguenza del notevole contenimento dei costi, di cui al precedente punto 6, nella cifra massima di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, che dovrà essere corrisposta dal cittadino richiedente, secondo le modalità indicate nell'allegato schema di convenzione.
8. Di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante “schema di convenzione tra Regione Lombardia ed Enti autorizzati al rilascio delle attestazioni ISEE per la raccolta e l'invio delle domande”.
9. Di dare mandato alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo alla approvazione e pubblicazione del bando.
10. Di stabilire che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del settimo bando ammontano a € 20.000.000,00=, con possibilità di ulteriori stanziamenti.
11. Di prevedere, con riferimento al settimo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2008 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando e completate presso i CAAF convenzionati entro e non oltre il 20 luglio 2008.
12. Di ammettere a finanziamento le domande ammissibili e non finanziate, in possesso di tutti i requisiti previsti alla data del 6 luglio 2007 e completate presso i CAAF convenzionati entro e non oltre il 20 luglio 2007, a valere sulla graduatoria riferita al sesto bando, approvata con d.d.s. 24 maggio 2007 n. 5407, secondo i criteri definiti con d.d.s. 30 giugno 2006 n. 7585 e con d.g.r. 27 giugno 2006 n. VIII/2844, destinando ulteriori € 20.000.000,00= per questa finalità.



13. Di prevedere pertanto che l'importo per attuazione del settimo bando e per procedere all'esaurimento della graduatoria riferita al sesto bando ammonta complessivamente a € 40.000.000,00=.
14. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs n. 112/98 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797. I provvedimenti attuativi della presente deliberazione saranno approvati successivamente alla variazione di bilancio relativa al capitolo di entrata n. 2.1.183.5088 e di spesa 5.3.3.2.394.5089 e alle operazioni contabili di riallocazione delle risorse di cui al cap. n. 7.4.0.4.308.2797 richiamato al capitolo di entrata 2.1.183.5088.
15. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.



SEGRETARIO

Anna Bonomo

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLA CASA IN PROPRIETA' DA PARTE DELLE FAMIGLIE LOMBARDE. (7° BANDO)

L'anno 2007, il giorno.....del mese di..... negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi , n. 22, cap. 20124

TRA

La Regione Lombardia (cod. fisc. 80050050154), nella persona del Dirigente competente

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale..... (d'ora in poi indicato con la sigla CAAF), con sede legale in, via....., cap..... (c.f....., P. IVA.....), nella persona del legale rappresentante, nato a,il....., domiciliato per la carica in....., via.....cap.....

PREMESSO


che con D.G.R.del 2007 sono state approvate le norme per "Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione alle giovani coppie . Settimo bando." predisposte dalla competente Unità Organizzativa Politiche per la Casa;

che le suddette disposizioni stabiliscono nell'allegato 1 (*requisiti soggettivi*) che la situazione economica del richiedente è determinata ai sensi del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109, e successive modifiche o integrazioni nonché con riferimento alla specificità delle agevolazioni per la proprietà;

che il D.P.C.M. 7/5/1999 n. 305, e successive modifiche o integrazioni, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate stabilisce, all'art. 6, che il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante la condizione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare;

che detta dichiarazione deve, a norma dell'art. 6, comma 4 del surrichiamato D.P.C.M. essere presentata ai Comuni o ai CAAF, ovvero direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione;

che in base all' art. 6, comma 5 del medesimo D.P.C.M. gli Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);



che gli artt. 2 e 3 del citato DPCM 305/99 stabiliscono che i Comuni e gli Enti erogatori, autonomamente o con la collaborazione dei CAAF convenzionati, assicurano l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e rilasciano, su domanda del richiedente, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

che le disposizioni di cui alla DGR n. allegato 1 stabiliscono:

- Al PUNTO 2 che il richiedente, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente, oltre alle informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE secondo le modalità di cui all'allegato B della DGR sopra richiamata, anche determinati dati informativi sul nucleo familiare che occupa l'alloggio oggetto dell'agevolazione e sulle caratteristiche dell'alloggio stesso;
- Al punto 6 che i soggetti convenzionati, che ricevono le domande, devono determinare l'indicatore della situazione economica equivalente al fine specifico dell'erogazione del contributo per l'accesso alla prima casa delle famiglie di nuova formazione;

che è interesse dell'Amministrazione regionale promuovere la raccolta delle domande di contributo, nonché facilitarne la presentazione da parte dei cittadini;

RITENUTO

di avvalersi dei soggetti CAAF che hanno dato la loro disponibilità a sottoscrivere la presente convenzione in quanto, oltre ad essere soggetti riconosciuti dalla normativa, sono in grado, grazie alla loro presenza capillare sul territorio ,ai servizi svolti per conto dei cittadini in ordine alla dichiarazioni sostitutive uniche, alle dichiarazioni dei redditi, (ed alla esperienza consolidata nella gestione del 5 °e del 6° bando) di garantire una efficace ed efficiente collaborazione alla regione Lombardia per la gestione del 7° bando di contributi per l'accesso alla prima casa di abitazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1 Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di un 'accordo tra i soggetti indicati in epigrafe ai fini della gestione del 7° bando di assegnazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione alle giovani coppie attraverso la raccolta delle domande di contributo, la loro trasmissione alla Regione Lombardia compresi i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive per il rilascio delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti il contributo

Art. 2 Compiti del CAAF

La Regione affida al CAAF lo svolgimento dei seguenti servizi:

- 1) Ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- 2) Imputazione dei dati rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF;



- 3) Stampa della domanda compilata, contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente;
- 4) Predisposizione del file, contenente i dati rilevati compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione Lombardia;
- 5) Controllo, verifica e convalida del file presso il CAAF, prima della trasmissione, con applicativo software fornito dalla Regione Lombardia;
- 6) Trasmissione con modalità batch, secondo la procedura telematica predisposta dalla Regione Lombardia, del file XML controllato;
- 7) Verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
- 8) Modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito al precedente punto 5;
- 9) Conservazione, per un periodo non inferiore a tre anni, della domanda sottoscritta con allegata dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/98 come modificato dal decreto legislativo 130/2000, integrato con i criteri, specifici ed aggiuntivi, per l'individuazione delle condizioni economiche utili per l'ottenimento del contributo per l'accesso alla prima casa delle giovani coppie;

Art. 3

Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- curare una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso alle prestazioni sociali oggetto del presente accordo e le sedi operative indicate dal CAAF;
- fornire tempestivamente al CAAF le Delibere di Giunta, i relativi allegati e ogni altra documentazione necessaria al fine di una corretta compilazione della domanda compresa la determinazione dell'indicatore ISEE finalizzato al contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde;
- fornire al CAAF la descrizione delle modalità di interscambio dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
- fornire al CAAF il software per il controllo dei dati, su file in formato XML da trasmettere con modalità batch;
- predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- mettere a disposizione del CAAF il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- garantire ai CAAF necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- fornire a ciascun CAAF, a chiusura bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, il CAAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

Art. 5

Presentazione, stampa e custodia della documentazione

Il richiedente deve presentare al CAAF la domanda entro il salvo diverse deliberazioni regionali.

Il CAAF potrà inoltrare e rendicontare le domande tramite la procedura informatica entro e non oltre il

Il CAAF provvede direttamente a stampare l'eventuale certificazione in duplice copia, di cui una è custodita, unitamente alla domanda e alla dichiarazione sostitutiva, per un periodo non inferiore a tre anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra consegnata, se richiesta, al dichiarante o a suo delegato.

Art. 6

Presenza sul territorio

Il CAAF opererà nel territorio della Regione Lombardia tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del DM 31.5.1999 n° 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, allegato alla presente convenzione, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art.8.

Art. 7

Responsabilità e copertura dei danni

Il CAAF, attraverso apposita ed adeguata polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori compreso l'invio fuori termine delle domande.

Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni è esclusivamente del dichiarante.

Art. 8

Compensi

Per ogni domanda registrata e sottoscritta, per ogni eventuale modifica nel periodo di apertura del bando, per le operazioni di conferma dei requisiti di cui al punto 3 B del bando , per le operazioni di determinazione dei particolari lsee autonomamente fissati dalla regione ai sensi del comma 2 art. 3 del d.lgs 109/98 (vedi lett. e del punto 2A del bando), ovvero per ogni richiesta di verifica preliminare di possesso dei requisiti per accedere al contributo, anche qualora risultino insussistenti, è fissato un compenso massimo a favore del CAAF di Euro 12,00 (dodici/00), IVA compresa.

Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.

Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF.

Art. 9

Durata

La presente Convenzione è relativa all'istituzione del 7° bando per il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde in attuazione della D.G.R. n.el, per le domande di contributo che saranno presentate al CAAF entro il.....

Art 10

Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11
Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

per la Regione Lombardia
Il Dirigente competente

per il CAAF
Il legale rappresentante

.....

.....

